

Le vie per il rilancio
MANOVRA D'ESTATE

I punti critici. Dall'ammontare del prelievo ai beni che potranno essere sanati

Fra coperture e controlli. I confini di accertamento e riciclaggio

I cinque dubbi sulla strada dello scudo fiscale

Vegas: aliquota al 5% salvo controprova

Antonio Iorio

La nuova versione dello scudo fiscale presenta una serie di dubbi che varrebbe la pena sciogliere per rafforzare l'appel della procedura.

L'imposta

Il primo problema riguarda il calcolo dell'imposta straordinaria in presenza di capitali all'estero detenuti da meno di cinque anni. Una volta determinato il valore delle attività occorre, infatti, calcolare un reddito figurativo in modo forfetario pari al 2% annuo per ogni anno di detenzione. In base al testo sembrerebbe operare una presunzione assoluta di detenzione all'estero per cinque anni con rendimento lordo presunto pari al 10 per cento. Ne consegue che l'imposta straordinaria è del 50% e lo scudo presenta un costo pari al 5% del valore. I chiarimenti sono necessari soprattutto per comprendere l'appel dell'istituto da parte di coloro che detengono disponibilità all'estero da meno di cinque anni. Tanto più che ieri il viceministro dell'Economia, Giuseppe Vegas, ha precisato che il contribuente, fornendo la prova del possesso all'estero per meno di cinque anni, potrebbe pagare un'aliquota inferiore al 5 per cento. Anche se questo lo esporrebbe, in ogni caso, all'identificazione. Resta fermo che, salvo diversa indicazione, la sostitutiva rimette in regola capitale e rendimento.

I beni extra-Ue

Un altro aspetto che potrebbe diminuire l'interesse allo scudo riguarda l'impossibilità di esegui-

re la regolarizzazione di beni detenuti in Stati extra-Ue. Ne consegue che, in ipotesi di detenzione di immobili e somme in Paesi non Ue, il contribuente può certamente rimpatriare ma non potrà regolarizzare il possesso dell'immobile. Sempre in tema di regolarizzazione occorre ricordare che il presupposto, così come per il rimpatrio, è una violazione alla normativa sul monitoraggio fiscale. In assenza di questa violazione, si pensi a uno yacht acquistato e detenuto all'estero non produttivo di reddito, ma con somme regolarmente monitorate, non dovrebbe rendersi necessaria alcuna regolarizzazione.

La copertura dai reati

Anche nella precedente versione si faceva solo riferimento a dichiarazione infedele e omessa. Nel frattempo molte Procure hanno maturato il convincimento che sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (non coperto dallo scudo) tutte le volte in cui l'evasione è perpetrata attraverso i più disparati espedienti, differenti dal semplice occultamento di ricavi o sostenimento di costi fittizi. A maggior ragione, ciò si verifica se sono state effettuate irregolari operazioni con l'estero.

L'accertamento

Come per il passato viene precluso ogni accertamento limitatamente agli imponibili oggetto di scudo. Gli uffici in questi ultimi anni, in presenza di accertamento da redditometro, non hanno quasi mai voluto condividere la

tesi (dimostrabile) che la maggiore capacità di spesa arrivasse dall'utilizzo delle somme rimpatriate. Il nuovo comma 3, in base al quale lo scudo non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, potrebbe mettere al riparo. Forse, però, sarebbe il caso di essere più espliciti, intervenendo non con una semplice circolare, modificabile qualora l'amministrazione dovesse cambiare orientamento.

Il riciclaggio

Le disposizioni fanno riferimento a una normativa ormai modificata e non sempre uguale a quella del decreto legislativo 231/2007, ma, soprattutto, occorre tener presente che ora anche i professionisti devono adempiere a tali obblighi. Se la precedente norma, secondo cui rimpatrio e regolarizzazione non costituivano "di per sé" elemento sufficiente per la segnalazione, garantiva gli intermediari finanziari (al tempo i soli obbligati alla segnalazione) in quanto quasi mai avevano altre informazioni sul contribuente, oggi potrebbe non essere sufficiente per i professionisti, i quali, nei confronti dei clienti hanno altre rilevanti notizie. A questo proposito sarebbe auspicabile che questi aspetti vengano ben definiti e chiariti senza demandarli a circolari, se non si vuole sovraesporre il professionista.

Il vademecum




Sul Sole 24 Ore di ieri il primo vademecum che ha preso in considerazione il percorso in 22 passaggi e le caratteristiche dello scudo fiscale edizione 2009: dai soggetti che possono sanare all'impatto su Unico




1. Nel 2007 ho trasferito, senza dichiararli nel quadro RW, 500mila euro in Svizzera. Posso mettermi in regola? Devo comunque calcolare l'imposte per cinque anni e non da quando ho trasferito i soldi?

■ Senz'altro è possibile far rientrare le somme in Italia. L'imposta straordinaria



dovrebbe calcolarsi, il condizionale al momento è d'obbligo in attesa di chiarimenti, nella misura del 5% del capitale, quindi nel caso specifico 25mila euro. Ciò in quanto sembrerebbe che occorra considerare una detenzione all'estero presunta per cinque anni, salva la possibilità di fornire una complessa prova contraria. In ogni caso il versamento dovrebbe regolarizzare il rendimento e il capitale




2. È vero che non posso regolarizzare una multiproprietà in Egitto-Mar Rosso che non ho mai indicato, in alcun modo, in RW?

■ Non è possibile effettuare la regolarizzazione di beni detenuti in Stati fuori dall'Unione europea (quale appunto l'Egitto). Per i Paesi extraUe, infatti, è solo ammesso il rimpatrio

3. Ci sono problemi per un imprenditore per fare il rimpatrio di somme detenute in Svizzera, costituite a seguito di sovrapproduzione di beni venduti?

■ La fatturazione di somme per importi superiori al reale costituisce reato in base all'articolo 8 del decreto legislativo 74/2000 e, in particolare, fatturazione per operazioni inesistenti.

Ne consegue che un eventuale rimpatrio delle somme non mette al riparo dal reato commesso in quanto la normativa prevede l'esclusione della punibilità per i soli reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione della dichiarazione. Il rimpatrio di somme frutto di reati differenti da quelli appena citati (sono esclusi, pertanto, le fatture false, la dichiarazione fraudolenta, bancarotta, falso in bilancio) potrebbe essere rischioso






4. È vero che se spendo le somme rimpatriate posso incorrere in un accertamento da redditometro?

■ Molti contribuenti che hanno effettuato il rimpatrio di somme nel 2001 e le hanno successivamente utilizzate si sono visti in questi anni

rettificare il reddito in base al redditometro in quanto, secondo i funzionari, la capacità di spesa era superiore per due anni consecutivi ai redditi dichiarati. A nulla è servito aver dimostrato che gli acquisti (una villa e un'autovettura) erano stati effettuati con disponibilità tratte dal conto scudato. La nuova norma prevede espressamente che il rimpatrio non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. Questa precisazione non era contenuta nella precedente versione. Detto ciò, tuttavia, andrà precisato il contenuto concreto della disposizione e la sua efficacia nei confronti del redditometro

5. Sono un commercialista. Un mio cliente, se verrà approvata la legge, vuole rimpatriare soldi illecitamente esportati in Lussemburgo. È vero che se ho altri elementi indici di irregolarità nei confronti del cliente devo segnalarlo?



■ La nuova normativa fa riferimento alla precedente versione dello scudo fiscale che, a sua volta richiamava disposizioni antiriciclaggio oggi modificate. In particolare, rispetto al 2001, oggi c'è l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta anche da parte, per esempio, di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. L'attuale copertura ai fini della segnalazione di operazione sospetta prevede esclusivamente che il rimpatrio o la regolarizzazione di per sé non costituisce operazione sospetta. Ma il commercialista ha altri elementi a disposizione nei confronti del cliente e quindi la copertura, a rigore, non si applicherebbe con la conseguenza che scatterebbe l'obbligo di segnalazione